



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 59S/20

C.S.A. 1/21

La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Celani

Presidente estensore

Avv. Luca Leone

Componente

Avv. Alessandro Nobiloni

Componente

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sul reclamo proposto ex art. 45 Reg. Giust. dalla Procura Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia del 18 dicembre 2020.

* * *

FATTO

Con tempestivo reclamo, la Procura Federale ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto a carico del Sig. Santo Ceraldi la sanzione della squalifica temporanea per otto mesi, per aver consegnato il proprio *score* con la indicazione, alla buca 7, di tre colpi anzi che cinque, al termine della gara svoltasi il 28 novembre 2020 al Circolo del Golf dei Laghi.

Il Giudice Sportivo, invero, aveva ritenuto che, pur essendo provata la violazione dell'art.17 comma 1 lett.c) Reg. Giust., poteva essere comminata, applicando il successivo art. 20, una sanzione di durata inferiore al minimo

05

edittale (dodici mesi), “considerato che il Sig. Ceraldi non ha precedenti e ha pacificamente ammesso che il punteggio annotato fosse scorretto”.

La Procura Federale rileva nel proprio articolato reclamo come non fosse consentito al Giudice Territoriale ridurre la sanzione al di sotto del minimo edittale, non essendo rinvenibili idonee circostanze attenuanti, attesa la pacifica qualificazione dolosa del fatto, come riconosciuto anche dalla sentenza gravata.

Nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2021, interveniva da remoto il Procuratore Federale, mentre il Sig. Ceraldi faceva pervenire e-mail in data 14 gennaio, contenente la descrizione dei fatti accaduti, senza richiedere di essere sentito.

All'esito, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il reclamo è fondato e va accolto.

Innanzitutto, deve essere ribadita la circostanza che durante la gara lo *score* era tenuto dal giocatore Ceraldi, come previsto dalla apposita e speciale disciplina della competizione in epoca COVID, che esclude qualsiasi intervento o responsabilità del marcatore o di terzi.

Va, quindi, confermato che nella specie si è trattato di un illecito di natura dolosa, poiché il giocatore ha certamente voluto scrivere sullo *score* il numero di tre colpi alla buca sette, e non v'è dubbio che invece i colpi fossero stati cinque, come del resto sempre ammesso dal giocatore medesimo.

Il numero tre apposto sullo *score* alla buca sette è inequivocabile e non consente diversa lettura, risulta identico ai tre apposti nelle altre buche.

CS

Inoltre, accanto al numero di colpi, sempre sullo *score*, risulta annotato anche il relativo punteggio *stableford* realizzato, che alla buca sette invero è proprio tre, come sarebbe da attribuire al giocatore Ceraldi in ragione del suo handicap di gioco (10), riferito al par (3) e allo *stroke index* (5) della buca in argomento.

Orbene, confermata la natura dolosa dell'illecito, non sussistono ragioni per attenuare la durata della sanzione, come, invece, statuito dal giudice di primo grado.

Non è motivo di riduzione la comunicazione del Sig. Ceraldi all'arbitro Sig. Angelini dell'effettivo numero dei colpi giocati, poiché trattasi di ammissione pervenuta solo dopo la consegna dello *score* e dietro sollecitazione dell'arbitro medesimo, e quindi quando l'illecito si era ampiamente realizzato e concluso, perciò tardiva e non configurante un ravvedimento.

Neppure può considerarsi motivo di riduzione la assenza di precedenti disciplinari, non essendo essa contemplata quale circostanza attenuante, essendo semmai da ritenere specifica aggravante la circostanza contraria, della presenza di precedenti disciplinari.

Per le ragioni esposte, va quindi accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale e, conseguentemente, inflitta al Sig. Santo Ceraldi la sanzione della squalifica, come previsto dall'art.17, primo comma, lett.c), Reg. Giust., nella misura del minimo edittale, e cioè per mesi dodici, non sussistendo alcuna circostanza idonea a giustificare la riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla Procura Federale, e per l'effetto sanziona il Sig. Santo

Ceraldi con la squalifica temporanea di cui all'art. 17, primo comma, lett. C) Reg. Giust., consistente nella perdita del diritto a partecipare a attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per un periodo di dodici mesi.

Così deciso in Roma, 22 gennaio 2021

Il Presidente Estensore

Avv. Carlo Celani

